Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Sabato, 8 settembre — Numero 213

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. **32**:	semestre L. **17**:	trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» » **36**:	» » **19**:	» » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » **80**:	» » **41**:	» » **22**

Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.30** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.40** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1391 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale attestato di onore per quei corpi del Nostro esercito, i quali, sui campi di battaglia, si siano ripetutamente segnalati con preclare azioni di valore collettivo. Tale attestato consisterà nell'autorizzare i detti corpi a servirsi ufficialmente o a fregiare le loro bandiere o stendardi, di un motto che si ritenga meglio adatto a testimoniare l'essenza dei fatti che danno motivo all'onorifica distinzione.

Il motto sarà iscritto, a lettere d'argento, sulla fascia di seta turchino-azzurra delle bandiere o degli stendardi, e, sia in questo caso, sia quando se ne faccia uso altrimenti, sarà preceduto o sormontato da un'aquila spiegata, avente nel cuore la croce di Savoia.

Art. 2.

La concessione dell'onorificenza di cui trattasi sarà da Noi fatta di nostro moto proprio, o in seguito a proposta inoltrata dal Ministero della guerra, sentito il parere della Commissione incaricata dell'esame delle proposte di ricompense al valor militare.

Art. 3.

Le autorità che riterranno di dover segnalare benemerenze collettive che possano costituire titolo per la concessione di cui all'art. 1, compileranno un rapporto particolareggiato dei fatti e la relativa proposta, uniformandosi in tutto ciò alle norme per il conferimento delle ricompense al valor militare.

Art. 4.

Alla concessione di cui si tratta, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19 del R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia di oro o di argento al valor militare.

Art. 5.

La concessione del motto ha un valore a sè, e quasi vuol riassumere le migliori qualità del corpo che ne è onorato. Essa, perciò, non esclude che siano concesse alle bandiere dei corpi, per gli stessi fatti, anche altre ricompense al valor militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Gran Quartiere Generale, addì 18 agosto 1917.

VITTORIO EMANUELE.

GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1393 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, dell'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi regolamenti:

a) del personale delle ferrovie dello Stato con le relative disposizioni sulle competenze accessorie;

b) del personale provvisorio e del personale aggiunto dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visti, d'ordine Nostro, dai ministri dei trasporti marittimi e ferroviari e del tesoro.

Ogni modificazione ai suddetti regolamenti sarà approvata con decreto Reale, eccezione fatta per i quadri di classificazione degli stipendi e paghe, le cui modificazioni non potranno essere approvate che per legge.

Art. 2.

Il regolamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, con le annesse disposizioni sulle competenze accessorie, sostituisce ed annulla il regolamento del personale e le disposizioni sulle competenze accessorie approvati col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte approvate con i Regi decreti 21 marzo 1907, n. 190, 21 luglio 1911, n. 892, 21 luglio 1911, n. 912, 15 marzo 1914, n. 585, 20 agosto 1914, n. 994, e le tabelle ed i quadri di classificazione annessi alla legge 9 luglio 1908, n. 418.

Il regolamento del personale navigante sostituisce ed annulla quello approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 707.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà stabilito il numero dei posti per ciascun grado dei ruoli organici del personale ferroviario e navigante, secondo le norme dell'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 9 del presente decreto.

Art. 4.

Per gli avanzamenti, che siano subordinati alla formazione dei ruoli, le disposizioni del regolamento, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, andranno in vigore non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli medesimi.

Le disposizioni relative al funzionamento dei Consigli di disciplina andranno in vigore dopo che, in seguito alla pubblicazione dei ruoli, saranno stati eletti i rappresentanti del personale nei Consigli stessi. In ogni caso le elezioni non potranno aver luogo se non dopo la cessazione della guerra.

Gli avventizi stati assunti con regolare atto di sottomissione per funzioni continuative di operaio, aiutante operaio, manovale e cantoniere, di cui al punto 1° del secondo comma dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, saranno nominati in prova con decorrenza dal primo del mese successivo all'andata in vigore del presente decreto, se a quella data avranno compiuto o superato lodevolmente un anno di servizio ininterrotto da avventizio e purchè possiedano i requisiti richiesti per la nomina in prova.

Le disposizioni relative agli esoneri degli agenti per il raggiungimento dei limiti massimi di età, andranno in vigore non oltre sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Però, finchè rimane in vigore la disposizione del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, in forza della quale sono sospese le nomine di nuovi impiegati ed agenti, l'Amministrazione potrà eccezionalmente mantenere in servizio, anche oltre i detti limiti di età, gli agenti la cui opera sia ritenuta, a suo giudizio, necessaria.

Art. 5.

Le disposizioni dei regolamenti, non contemplate nell'articolo precedente, saranno applicate gradatamente secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, ma non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Nel frattempo continueranno ad essere osservate per i vari provvedimenti le norme in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni relative ai nuovi stipendi o paghe, hanno vigore dal 1° giugno 1917.

Le somme che, per il periodo intercedente fra il 1° giugno 1917 e la data dell'effettiva liquidazione degli arretrati, saranno state corrisposte a titolo di competenze accessorie che sono invece da compenetrarsi nelle paghe degli agenti di cui all'art. 280 del regolamento di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, saranno dedotte dall'ammontare degli aumenti spettanti agli agenti medesimi. Il conguaglio sarà fatto con norme semplificative da approvarsi dal direttore generale.

La prima applicazione dei decreti Luogotenenziali 18 novembre 1915, n. 1625 e 24 maggio 1917, n. 967, verrà fatta sull'effettivo aumento di stipendio o paga, esclusa la parte derivante dalla compenetrazione di soprassoldi, competenze e gratificazioni.

Art. 7.

Le disposizioni sulle competenze accessorie avranno vigore dal 1° giugno 1917. La liquidazione degli arretrati sarà fatta con norme semplificative da approvarsi dal direttore generale.

Art. 8.

Le norme per il trattamento del personale delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto della Sicilia, provvisoriamente esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno approvate con decreto Reale, tenuto conto del trattamento del personale delle ferrovie concesse all'industria privata, di cui alla legge 14 luglio 1912, n. 835. Per gli stipendi o paghe e per le competenze accessorie si applicheranno le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7.

Per le assunzioni del personale medesimo si potrà derogare al disposto dell'art. 55 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Il numero dei posti per ciascuna qualifica è stabilito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal ministro e pubblicata nel bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 9

I sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:

Art. 6. — (Modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728).

Il n. 10 del primo comma è modificato come segue:

10 — delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti anticipati di stipendio o paga, i collocamenti in disponibilità ed aspettativa e l'esonero definitivo. Per i funzionari di grado uguale o superiore al 1° le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione, salvo, per la revocazione e la destituzione, quanto è disposto dall'art. 54.

Art 25 — (Modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728).

Fra il quarto ed il quinto comma viene inserito il seguente comma:

Le autorità competenti a pronunciarsi in base alle suindicate norme regolamentari possono, valutate le circostanze, ridurre, od anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione.

Art. 53. — (Modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728).

Al secondo comma viene sostituito il seguente comma:

Il numero dei posti per ciascun grado dei ruoli organici del personale degli uffici, escluso il subalterno, è stabilito con decreto Reale; per i ruoli organici del personale esecutivo, nonchè del personale subalterno degli uffici e del personale navigante è stabilito con deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal ministro e pubblicata nel bollettino ufficiale.

Sono soppressi il quarto ed il quinto comma.

Art. 54. — Al primo comma viene sostituito il seguente comma:

Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio d'amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero, alla revocazione ed alla destituzione di funzionari di grado eguale o superiore al primo.

Art. 56. — Al terzo comma viene sostituito il seguente comma:

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal grado e dallo stipendio o la retrocessione di grado. Può anche applicare, qualunque sia il grado dell'agente, la sola proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga fino a due anni.

Art. 57. — Al secondo comma viene sostituito il seguente comma:

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di retrocessione di grado, revocazione e destituzione.

Art. 81. — (Modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372).

I due ultimi comma sono sostituiti dai seguenti comma:

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da due anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa, nonchè fra funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il riordinamento e funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per l'esazione e ripartizione, fra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti, oppure corrisposte dall'Amministrazione interessata in ragione della metà di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente, nei casi di transazione dopo la sentenza favorevole all'Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1907, n. 553, viene sostituito dal seguente comma:

Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attività di servizio aventi stipendio o salario non superiore a L. 4800.

Art. 11.

I sottoindicati articoli della legge 9 luglio 1908, numero 418, sono modificati come segue:

Art. 5. — Il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti comma:

All'agente che ha conseguito, a causa d'infortunio sul lavoro, diritto ad una indennità per inabilità permanente parziale, tale indennità non è corrisposta finchè sia mantenuto in servizio senza riduzione di stipendio o paga.

All'atto della riduzione dello stipendio o della paga in dipendenza dell'infortunio o della cessazione dal servizio, col pagamento della detta indennità sono corrisposti anche i relativi interessi composti in ragione del 3,50 per cento all'anno.

Art. 8. — Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente comma:

La paga però viene corrisposta nei primi tre giorni di ciascun caso di malattia, se l'agente sia ricoverato in un ospedale, e, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, soltanto nei seguenti altri casi:

a) se si tratta di ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre i dieci giorni dalla ripresa del servizio;

b) se la malattia abbia caratteri obbiettivi e tali da escludere che vi sia simulazione e si prolunghi oltre dieci giorni;

c) se si tratti di febbre malarica;

d) se l'agente sottoposto a vaccinazione avesse per questo fatto ad ammalarsi.

Fra il terzo ed il quarto comma è inserito il seguente comma:

L'indennità sarà nello stesso modo integrata anche per i primi tre giorni dall'infortunio solo quando le conseguenze abbiano una durata superiore a cinque giorni, oppure l'agente sia ricoverato in un ospedale.

Il quarto comma viene sostituito dal seguente comma:

È fatta facoltà all'Amministrazione di estendere la disposizione di cui nei quattro precedenti comma agli agenti avventizi colpiti da febbri miasmatiche o da infortunio sul lavoro.

Art. 12.

I sottoindicati articoli del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, sono modificati come segue:

Art. 5. — Il paragrafo *b*) è sostituito dal seguente:

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante ed ai capi deposito in relazione alle loro speciali attribuzioni; le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, nonchè per i capi deposito, ed in una somma eguale alla metà dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno, per i macchinisti dei treni a vapore ed elettrici e delle tradotte e manovre, per i fuochisti, nonchè per gli assistenti dei treni elettrici.

Il paragrafo *c*) è soppresso.

Art. 6. — Viene sostituito dal seguente:

Gli agenti in prova e stabili sono sottoposti alle seguenti ritenute straordinarie:

1) del decimo dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, di cui sono provvisti all'atto della nomina in prova o stabile.

Per gli agenti che all'atto della nomina hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo viene aumentato di tanti centesimi dello stipendio o della paga quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo.

La suddetta ritenuta straordinaria può essere pagata in una sola volta all'atto della nomina, ovvero in ventiquattro rate mensili eguali e consecutive, senza interessi.

Per gli agenti assunti con paga di L. 3,30 od inferiore, la ritenuta straordinaria è ridotta alla metà e può essere pagata in settantadue rate mensili eguali consecutive, senza interessi;

2) del dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, comprêsi gli assegni di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta del 5,50 per cento è commisurata sulla precedente retribuzione.

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente comma:

Nel caso di inabilità, in conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, o di febbri malariche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, l'agente ha diritto ad una pensione eccezionale liquidata in base agli anni di servizio utile per la pensione, calcolato a norma del precedente articolo 13, aumentato di dieci anni con un minimo di 25 e fino al massimo di 40, supponendo che, per il periodo di cui il servizio viene aumentato, continui l'ultimo stipendio o l'ultima paga ed un importo annuale di assegni accessorî, soggetti a ritenuta secondo l'articolo 5, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi cinque anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Art. 13.

Nel testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, è inserito, dopo l'art. 16, il seguente articolo:

Per gli agenti revocati, la pensione od il sussidio per una volta tanto saranno ridotti di un quarto senza che la pensione possa essere inferiore ai tre quarti di L. 400.

In caso di morte dell'agente revocato, la pensione alla vedova ed ai figli minorenni sarà commisurata alla pensione intera, anzichè a quella ridotta che fu liquidata al marito.

L'agente riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che lo ha colpito, ha diritto che gli sia computato il precedente servizio con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione pel quale l'Amministrazione dovrà, a beneficio dell'agente, fare il versamento dei contributi ed anche quello delle ritenute, ove l'Amministrazione non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel predetto periodo di interruzione.

L'agente deve restituire le quote di pensione od il sussidio corrispostigli e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga pel periodo d'interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

Alla vedova ed ai figli dell'agente revocato, si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 16.

Art. 14.

Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 15.

I seguenti articoli della legge 10 giugno 1913, n. 641, sono modificati come segue:

Art. 2. — Il primo comma viene sostituito dal seguente comma:

L'indennità di buonuscita sarà di L. 200 più tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese, quanti

sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di L. 5000. È servizio utile quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio da avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.

Art. 3. — Il paragrafo *c*) è sostituito dal seguente:

c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti o revocati.

Art. 5. — Il paragrafo *b*) è sostituito dal seguente:

b) il contributo del personale in ragione del 6 per mille sullo stipendio o paga.

Art. 16.

È abrogato l'art. 11 della legge 23 luglio 1914, numero 742.

Art. 17.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno contemplate nella formazione dei testi unici preveduti dagli articoli 9 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e 26 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 13 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — CARCANO — MEDA — DEL BONO — SACCHI — RAINERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

(N. B. — I regolamenti verranno inseriti in un prossimo numero della *Gazzetta ufficiale*).

Il numero 1394 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1917 l'indennità di L. 25 mensili concessa per la durata della guerra al personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con stipendio non superiore a L. 3000 è portata a L. 35 per coloro il cui stipendio o paga non supera le L. 1500 annue, ed a L. 30 per quelli con stipendio o paga oltre detto limite e fino a L. 3000.

Per gli agenti il cui stipendio o paga è superiore a L. 3000 e fino a L. 4500, l'indennità è portata da L. 24 mensili a L. 29.

Per le guardabarriere, l'indennità mensile è portata da L. 10 a L. 15.

Agli effetti dei suindicati limiti di stipendio o paga non si terrà conto dei soprassoldi, delle competenze e gratificazioni compenetrate nelle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 13 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1392 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 1915, n. 570;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 febbraio 1916, numero 204, 22 febbraio 1917, n. 388, e 8 marzo 1917, n. 474;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri della marina, del tesoro, della guerra, di grazia, giustizia e culti, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204, degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 388, e dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 474, cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917.

Art. 2.

Fermi restando le paghe ed il soprassoldo mensile per i rischi di guerra, accordati dagli armatori alla gente di mare di qualsiasi nave mercantile o rimorchiatore di nazionalità italiana, in vigore al 1° agosto 1917, è concesso a carico dello Stato, dalla data medesima, e per la durata della guerra, agli equipaggi delle navi stesse, quando siano requisite o sequestrate

o quando siano noleggiate con contratto che ponga i rischi di guerra a carico dello Stato:

a) una indennità mensile di caro-viveri nella misura sotto indicata:

L. 50 per i comandanti e primi macchinisti;

L. 40 per gli altri ufficiali di coperta e di macchina;

L. 30 per la bassa forza.

Tale indennità è di L. 30 per tutto indistintamente il personale dei rimorchiatori.

Sono esclusi dall'indennità gli equipaggi delle navi, che già per tale o per analogo titolo, godessero una indennità uguale o superiore a quella ora stabilita. Per coloro che la godessero invece in misura inferiore, sarà corrisposta la differenza.

Per le navi di cui al precedente comma, lo Stato rimborserà agli armatori soltanto l'indennità nella misura di cui al presente articolo.

b) Una indennità di divieto di sbarco nella misura fissa del quindici per cento per lo stato maggiore e del venticinque per cento per la bassa forza, delle paghe in vigore al 1° agosto 1917, per ciascun tipo di contratto di arruolamento, escluse quindi le panatiche e qualunque altro assegno eventuale concesso dall'armatore.

Per coloro che, secondo il contratto di arruolamento, debbono provvedere al vitto con la paga (alla scarsa), il computo di tale indennità sarà fatto prendendo per base la paga, diminuita del venti per cento.

La predetta indennità compete a tutti indistintamente i componenti gli equipaggi, aventi o no obblighi militari, che al 1° agosto si trovavano regolarmente arruolati e, per i nuovi imbarchi, dalla data di arruolamento, e non subirà cambiamenti qualunque possano essere le successive variazioni delle paghe.

Per tutto indistintamente il personale dei rimorchiatori l'indennità è corrisposta sulla base del venticinque per cento.

c) Un soprassoldo giornaliero di guerra nella misura di:

lire 6,00 per i comandanti e primi macchinisti;

lire 5,00 per gli altri ufficiali di coperta e di macchina;

lire 2,50 per i sottufficiali;

lire 1,00 per il rimanente equipaggio,

per i giorni di effettiva navigazione in qualunque mare e per i giorni di sosta nei porti situati nel mare Adriatico, nell'Jonio a nord del parallelo di Capo dell'Armi ed a levante del meridiano dello stesso capo, e in quelli situati sulle coste dell'Egeo, della Libia, del Mar Rosso e della Somalia italiana, salvo nei periodi di sospensione di requisizione o di lavori che immobilizzano la nave.

Lo stesso soprassoldo competerà per le permanenze nei porti compresi nelle zone che potranno essere successivamente dichiarate di guerra dal ministro della marina in forza del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 990, e cesserà di essere corrisposto per le permanenze nei porti compresi in zone che dallo stesso ministro non fossero più considerate di guerra.

Per i rimorchiatori il soprassoldo è fissato in:

L. 2,50 per il comandante ed il macchinista;

L. 1 per il rimanente equipaggio.

Per tali navi non sarà considerata navigazione il servizio prestato nell'interno dei porti non compresi nelle zone sopraindicate.

Art. 3.

L'indennità di divieto di sbarco, di cui alla lettera *b*) dell'art 2, è dovuta, a carico degli armatori, agli equipaggi delle navi non considerate nel primo comma dello stesso articolo, per i quali pure vige il divieto di sbarco.

Art. 4.

Il soprassoldo di guerra di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 non annulla, nè limita il diritto al compenso per lavoro straordinario effettivamente eseguito a termini delle clausole risultanti dai rispettivi contratti di arruolamento nella sola misura stabilita in tali contratti al 1° agosto 1917.

Art. 5.

Dal 28 agosto 1916, gli equipaggi delle navi di cui all'articolo 2 devono ritenersi assicurati contro i rischi di guerra (ferma restando l'assicurazione contro i rischi ordinari) per le seguenti indennità da pagarsi in caso di morte;

lire 60.000 per i comandanti e primi macchinisti;

lire 45.000 per i primi ufficiali, medici di bordo e secondi macchinisti;

lire 32 000 per i secondi ufficiali e terzi macchinisti;

lire 30.000 per i sottufficiali, compresi i comandanti e macchinisti dei rimorchiatori;

lire 25.000 per la bassa forza;

lire 20.000 per i mozzi e giovanotti,

o per quelle maggiori che essi godono in virtù di contratto in vigore, o che godevano al momento del sinistro.

L'indennizzo di cui sopra è assicurato direttamente dallo Stato a datare dal 1° settembre 1917 per le navi i cui equipaggi sono attualmente assicurati a mese, o dalla fine del viaggio in corso per le navi i cui equipaggi sono assicurati a viaggio.

Per i sinistri avvenuti anteriormente all'assunzione diretta della assicurazione per parte dello Stato, sarà corrisposta agli aventi diritto la differenza tra l'indennizzo percepito e quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

È data facoltà al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari di affidare alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro la

liquidazione ed il pagamento delle indennità di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Gli equipaggi delle navi, i quali siano stati o vengano in seguito militarizzati, conservano il diritto di opzione fra il trattamento di cui sopra e quello di pensione militare per il caso di infortunio per causa di guerra.

L'opzione per gli equipaggi attualmente militarizzati sarà rinnovata ad ogni effetto entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 8.

Il personale mercantile militarizzato, imbarcato sui RR. incrociatori ausiliari e sulle RR. navi ausiliarie, ha diritto a tutti gli assegni previsti dal presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 4.

Al personale medesimo competono invece gli assegni speciali di bordo stabiliti dal decreto Luogotenenziale 16 maggio 1907, n. 406, e successive modificazioni, in relazione al grado, categoria, specialità e funzioni.

Art. 9.

Il pagamento delle indennità sarà fatto a cura degli armatori e il rimborso agli stessi sarà fatto dalle Amministrazioni dello Stato secondo le norme che saranno stabilite dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 10.

Per i maggiori rischi corsi nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 luglio 1917, verrà corrisposta agli equipaggi delle navi da carico di cui alla prima parte dell'art. 2, una indennità mensile per una sola volta, in ragione di lire cinquanta per lo stato maggiore e lire venticinque per la bassa forza, per ogni viaggio effettuato oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez.

La durata del viaggio si intende dalla data della partenza da un porto italiano a quella dell'arrivo puro in porto italiano.

Il computo della durata del viaggio sarà fatto a decadi, considerando la decade iniziata come compiuta.

Il viaggio iniziato ed interrotto per atto di guerra sarà considerato compiuto alla data dell'arrivo in Italia dell'equipaggio rimpatriato.

Art. 11.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti, provvederà a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni relative alla condizione giuridica ed al trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — R. Bianchi — Del Bono — Carcano — Giardino — Sacchi — Meda — Raineri — De Nava — Bonomi.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 della legge 30 marzo 1916, n. 356, riguardante le ferie giudiziarie, col quale il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Del personale, delle Corti e dei tribunali nel periodo feriale.

Art. 1.

Con decreto ministeriale da emanarsi entro il mese di dicembre di ogni anno, viene fissato per ciascuna Corte di Cassazione e pei singoli distretti di Corte di appello il periodo delle ferie per l'anno successivo, in modo che esso cominci non prima del mese di luglio e termini non dopo il mese di ottobre.

A tal fine i capi delle Corti devono, entro il mese di novembre, rassegnare le loro proposte al Ministero, unendovi i pareri dei presidenti dei Consigli degli ordini forensi.

Art. 2.

Le tabelle dei magistrati che dovranno prestare servizio durante le ferie nelle Corti, nei tribunali e negli uffici del pubblico ministero, sono formate rispettivamente dai primi presidenti e dai procuratori generali, secondo il prescritto formulario, e trasmesse in doppio esemplare al ministro della giustizia per la necessaria approvazione, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo feriale.

Due mesi prima di tale periodo, i presidenti ed i procuratori del Re rassegnano rispettivamente al primo presidente ed al procuratore generale le loro proposte pel tribunale e per la R. procura.

Art. 3.

Le tabelle devono indicare il numero delle sezioni, e delle udienze feriali delle Corti d'appello e dei tribunali, nonchè il periodo di riposo assegnato a ciascuno dei magistrati in servizio durante le ferie, a norma dell'ultima parte dell'art. 1 della legge.

Tale periodo di riposo deve essere assegnato in modo che non derivino difficoltà al regolare andamento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue immediatamente al periodo feriale.

Il magistrato che ha prestato servizio durante le ferie conserva, nel caso di trasferimento ad altro ufficio anche se in promozione, il diritto al periodo annuale di riposo, ma la determinazione del tempo del godimento è fatta dal primo presidente o dal procuratore generale, dal quale dipende il nuovo ufficio.

Art. 4.

Nelle Corti d'appello, per il periodo feriale può provvedersi alla formazione del collegio, mercè l'intervento del presidente o di presidenti di sezione del tribunale locale o di altro tribunale del distretto, anche se in servizio.

Nei tribunali, il collegio pel periodo feriale può essere formato con l'intervento di uno o due giudici di altro tribunale del distretto, anche se in servizio, o con uno o due pretori o vice-pretori del circondario.

È vietato l'intervento nel collegio di più di due membri estranei alla Corte o al tribunale, ed in ogni caso, l'intervento di più di un vice-pretore onorario nel collegio del tribunale.

Art. 5.

Le funzioni di giudice istruttore presso il tribunale possono essere affidate, durante il periodo feriale, al giudice istruttore in servizio presso un tribunale limitrofo dello stesso distretto.

Art. 6.

Le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale possono essere affidate, durante il periodo feriale, ad un sostituto in servizio presso altro tribunale vicino dello stesso distretto, ovvero ad un pretore o uditore vice pretore del circondario.

Art. 7.

Con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, possono essere nominati membri supplenti della sezione di accusa, durante le ferie, uno o più consiglieri in servizio.

Art. 8.

Avvenuta l'approvazione delle tabelle da parte del ministro della giustizia, gli incarichi indicati negli articoli 4 e 5 sono affidati con decreto del primo presidente della Corte di appello, e quelli indicati nell'art. 6 con decreto del procuratore generale.

Il primo presidente od il procuratore generale possono, se è necessario, sostituire nei detti incarichi altri magistrati a quelli indicati nelle tabelle, informandone il Ministero.

Le tabelle relative ai tribunali ed alle RR. procure, insieme ai decreti emanati a norma del presente articolo, sono, dopo l'approvazione ministeriale, comunicate dai primi presidenti e dai procuratori generali rispettivamente ai presidenti ed ai procuratori del Re.

Art. 9.

Per le Corti di appello ed i tribunali divisi in più sezioni feriali, provvedono all'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni rispettivamente i primi presidenti ed i presidenti di tribunale.

I primi presidenti delle Corti di appello, sentito il procuratore generale, ed i presidenti di tribunale, sentito il procuratore del Re, possono, se è necessario, disporre la formazione, con magistrati in servizio nella Corte e nel tribunale, di sezioni feriali in aggiunta a quelle indicate nelle tabelle approvate dal Ministero.

Art. 10.

Se nel corso delle ferie il personale in servizio nelle Corti, nei tribunali o negli uffici del pubblico ministero diviene insufficiente, i primi presidenti, e rispettivamente i procuratori generali, possono provvedervi con magistrati in servizio in altri uffici, a norma degli articoli precedenti; e, se ciò non è possibile, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più fra i magistrati in ferie, salvo compensarli con un corrispondente periodo di riposo. Di tali provvedimenti deve essere informato il ministro della giustizia.

Art. 11.

Ai funzionari delle cancellerie delle Corti e dei tribunali ed a quelli delle segreterie degli uffici del pubblico ministero, nonchè agli ufficiali giudiziari presso i detti Collegi, possono, durante il periodo feriale ed in seguito a loro domanda, essere accordate dai primi presidenti e dai procuratori generali per missione di assenza, nei limiti delle norme vigenti, purchè resti assicurato il regolare andamento del servizio.

CAPO II.

Del servizio feriale delle Corti e dei tribunali e relative norme processuali.

§ 1. — *Affari civili e commerciali.*

Art. 12.

Non possono essere rinviate dal periodo ordinario ad udienze del periodo feriale che le cause contemplate nell'art. 3 della legge. Le altre devono essere differite ad un'udienza del periodo ordinario successivo alle ferie.

Art. 13.

Nelle sezioni civili delle Corti di cassazione, è sospesa durante il periodo feriale la discussione dei ricorsi, salvo i provvedimenti che i primi presidenti delle Corti medesime potranno dare nei casi di urgenza.

Art. 14.

Nei primi quindici giorni del periodo feriale, le udienze civili delle Corti e dei tribunali sono tenute dal solo presidente per i provvedimenti di sua competenza e per la pubblicazione delle sentenze, salvo ragioni di urgenza, nel qual caso il presidente, sopra istanza anche di una sola delle parti, può, con provvedimento non impugnabile, stabilire un'udienza del collegio.

Art. 15.

Durante il periodo feriale non possono essere trattate che le cause indicate nell'art. 3 della legge.

Le altre cause sono rinviate anche di ufficio ad una delle prime udienze del periodo ordinario.

Art. 16.

Il convenuto ha facoltà di proporre opposizione, in via incidentale, alla prima udienza, contro il decreto di urgenza. Su tale incidente provvede senza dilazione il presidente, in conformità dell'articolo 12 della legge sul procedimento sommario 31 marzo 1901, n. 107, e dell'art. 40 delle disposizioni pel coordinamento ed attuazione della legge medesima, approvate con R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.

L'ordinanza del presidente non è soggetta a reclamo. Qualora la dichiarazione di urgenza sia revocata, il presidente stabilisce con la medesima ordinanza l'udienza, posteriore al periodo feriale, a cui la causa è rinviata.

Art. 17.

Se alla udienza stabilita con l'atto di citazione l'attore si rende contumace, il convenuto comparso può chiedere il differimento della causa ad una udienza posteriore al periodo feriale.

Questa disposizione non si applica nel caso che fra più attori taluno sia comparso.

Art. 18.

In tutte le cause indicate nell'art. 3 della legge, il presidente può, sulla domanda di secondo od ulteriore differimento concordata dalle parti o fondata su giusti motivi, fissare la nuova udienza al periodo ordinario, qualora dalle circostanze nelle quali ha luogo il differimento, risulti diminuita o cessata l'urgenza della decisione.

Art. 19.

Per esigenze di servizio, durante il periodo feriale, o per una parte di esso, può essere di ufficio differita l'esecuzione della prova testimoniale, con decreto del presidente o del giudice delegato, in cui sarà fissato il giorno del periodo ordinario per cominciare o continuare l'esame dei testimoni. Il tempo intermedio fra la data del decreto e il giorno così fissato non è computato nel termine.

Se i procuratori non sono presenti, il cancelliere dà immediatamente avviso del decreto al procuratore della parte istante, che ne curerà la notificazione agli altri.

Questa disposizione non si appplica agli esami a futura memoria nè alle cause menzionate nell'art. 3 della legge.

Art. 20.

Durante il periodo feriale gli affari di volontaria giurisdizione hanno il loro corso normale.

§ 2. — *Affari penali.*

Art. 21.

I primi presidenti delle Corti d'appello di accordo coi procuratori generali, ed i presidenti di accordo coi procuratori del Re, provvedono, in applicazione dell'art. 2 della legge, al regolare funzionamento della giustizia penale durante le ferie, rispettivamente nelle Corti e nei tribunali.

Durante il periodo feriale non è sospesa la istruzione dei processi penali.

Art. 22.

Le cause con detenuti possono essere rinviate al periodo ordinario, qualora gli imputati o i loro difensori ne facciano istanza, o per gravi ragioni di servizio.

Art. 23.

I Consigli degli ordini forensi devono, prima dell'inizio del periodo feriale, trasmettere al primo presidente della Corte di appello ed al presidente del tribunale l'elenco degli avvocati e procuratori che saranno a disposizione dell'autorità giudiziaria per la difesa degli imputati privi di difensore.

§ 3. — *Disposizioni generali.*

Art. 24.

Terminato il periodo feriale, le udienze e gli altri servizi giudiziari riprendono il loro corso, in continuazione del periodo ordinario anteriore.

Gli affari che non avranno potuto essere spediti nel periodo feriale, saranno trattati come urgenti, alla ripresa del periodo ordinario.

Art. 25.

Per tutto quanto non è specificatamente provveduto e regolato nella legge e nelle precedenti disposizioni, i capi degli uffici giudiziari provvederanno secondo le circostanze, sentiti quando occorra i capi dei collegi forensi, procurando che siano sempre conciliate le esigenze della giustizia con i fini particolari della legge anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 2, 3, 6 e 20 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, nonchè le annesse tabelle *A* e *D*;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni del comandante in 2° del corpo della R. guardia di finanza, sono esercitate da un ufficiale avente grado di maggior generale. A tale uopo, nel ruolo del corpo della guardia di finanza, è soppresso un posto di colonnello, ed è istituito un posto di maggior generale, da conferirsi per promozione a scelta, su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, tra i colonnelli del corpo medesimo.

Il limite di età, di cui all'art. 20, comma 3°, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, per la cessazione dal servizio ed il collocamento a riposo degli ufficiali del corpo, è stabilito per il maggior generale in anni 64; e la ritenuta sul relativo stipendio, di cui alla tabella *A* annessa al detto testo unico, per concorso alle spese di alloggio, è fissato in annue L. 420.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 settembre 1917, e sarà valido fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, salvo la sistemazione dei quadri ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 972.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1383. **Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, col quale,** sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la R. scuola industriale di Messina è classificata, ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1912, n. 854, di 2° e di 3° grado (sezione meccanici-elettricisti) sotto la denominazione di R. Istituto industriale.

N. 1386. **Decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, col quale,** sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è approvato lo statuto organico per la libera Università degli studi di Ferrara.

N. 1387. **Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, col quale,** sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è aumentata, per la durata della guerra, la retta del collegio della SS. Annunziata di Firenze.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 5 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pignola (Potenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Pignola, per dar tempo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dei servizi e della finanza comunale, nonchè degli importanti lavori, in corso di esecuzione, e non potendosi, d'altra parte, procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 29 aprile 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pignola, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pignola è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del présente decreto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Chiaravalle (Ancona).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Chiaravalle, perdurando la impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti il R. decreto in data 23 maggio 1915, con cu venne sciolto il Consiglio comunale di Chiaravalle, in provincia di Ancona, ed i Nostri decreti 19 agosto, 18 novembre 1915, 13 febbraio, 25 maggio, 21 agosto, 12 novembre 1916, 25 febbraio e 17 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chiaravalle, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sannicandro (Bari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Sannicandro di Bari, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 10 agosto 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sannicandro di Bari, in provincia di Bari, 12 novembre 1916, 15 febbraio e 17 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sannicandro di Bari, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Marano Marchesato (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Marano Marchesato, non consentendo la persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 16 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, 22 febbraio e 20 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marano Marchesato è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Marcellina (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Marcellina, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduti i Nostri decreti 21 agosto 1916, con cui venne nominato il R. commissario del comune di Marcellina, in provincia di Roma, 24 novembre 1916, 1 marzo e 27 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marcellina è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613, 11 luglio 1907, n. 502, 15 luglio 1911, n. 755, con le quali la gestione del dazio di consumo del comune di Roma è affidata allo Stato a tutto l'anno 1920;

Visto l'art. 27 delle istruzioni speciali 2 giugno 1912 ed i decreti Ministeriali 14 marzo 1913 e 15 luglio 1913 con i quali è stata determinata la linea daziaria del detto Comune;

Visto l'art. 247 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909, n. 455;

Ritenuta la necessità, nell'interesse della riscossione e vigilanza daziaria, di modificare la cinta suddetta tra via delle Fornaci ed il ponte ferroviario sul Tevere adiacente al Mattatoio municipale;

Sentita la Commissione centrale del dazio consumo;

Decreta:

Art. 1.

La cinta daziaria del comune di Roma, determinata dal citato articolo 27 delle istruzioni speciali 2 giugno 1912 e dai decreti Ministeriali 14 marzo 1913 e 15 luglio 1913, è modificata nel modo seguente:

Raggiunta via delle Fornaci, volge verso sud lungo il lato destro della via medesima sino ad incontrare la strada Aurelia Antica, che attraversa, rasenta indi l'ingresso della villa Doria Pamphili sino all'imbocco della via Vitellia che segue sul lato destro sino all'altezza del vicolo San Pancrazio. Traversata quindi la via Vitellia, segue il lato sinistro di detto vicolo sino al punto di confine fra i numeri 595 e 320|1 della mappa censuaria n. 57, percorre quindi esternamente il confine delle proprietà distinte con i numeri 320|1, 320, 320|2 di detta mappa e s' inoltra, nella medesima direzione, nella proprietà distinta con il n. 605 della stessa mappa 57 sino ad incontrare la cunetta murata che attraversa longitudinalmente tale proprietà.

Segue detta cunetta sino all'altezza del prossimo imbocco della galleria del Gianicolo e da essa si stacca per raggiungere il piedritto orientale di tale imbocco. Percorre indi il lato sinistro della strada ferrata Viterbo-Roma sino al viadotto della via di Monteverde, sale poscia sull'estremo settentrionale di detto viadotto, da cui segue il recinto esterno della stazione nuova di Trastevere, sino a raggiungere il fianco settentrionale del viadotto meridionale, e quello meridionale del viadotto settentrionale, segue poi il recinto della vecchia stazione di Trastevere e successivamente il muro sinistro di sostegno del rilevato ferroviario ed il parapetto a monte del ponte ferroviario sul Tevere adiacente al Mattatoio municipale.

Art. 2.

Sono soppressi gli attuali uffici daziari: di porta San Pancrazio con la dipendente sezione delle Mura gianicolensi; di via delle Fornaci, di porta Portese con la dipendente sezione al Viale del Re.

Sono contemporaneamente istituiti tre nuovi uffici daziari di 1ª classe: sulla via Aurelia Antica, sulla via Portuense, allo scalo della stazione vecchia di Trastevere.

Sono parimenti istituite tre sezioni daziarie: l'una sulla via Vitellia all'incrocio con vicolo di San Pancrazio in dipendenza dell'ufficio daziario di via Aurelia Antica, una seconda sulla via di Monteverde all'incrocio con la strada ferrata Roma-Viterbo ed una terza infine, alla stazione nuova di Trastevere, dipendenti queste due ultime dall'ufficio daziario di via Portuense.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 settembre 1917.

Il ministro: MEDA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi; veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978; considerate le condizioni attuali del mercato del formaggio grana reggiano nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona e Bologna, nonchè la necessità di regolare il commercio di detto genere, al fine di assicurare l'approvvigionamento dell'esercito o della popolazione civile; presi gli opportuni accordi col Ministero della guerra; udito il Comitato amministrativo per gli approvvigionamenti e per i consumi;

Decreta:

Art. 1.

Tutto il formaggio grana reggiano o fabbricato con la tecnica del grana reggiano, che è stato prodotto nel corrente anno o deve prodursi fino al 31 dicembre p. v. nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona e Bologna s'intende precettato e messo a disposizione dell'autorità militare.

A datare dal giorno 10 settembre è vietata la esportazione di tale formaggio dalle Provincie sopra indicate.

Saranno ammessi i trapassi di proprietà della merce entro il territorio di dette Provincie ed eventualmente anche fuori delle Provincie stesse, previa autorizzazione da parte della direzione di Commissariato militare di Milano. In tali casi la merce rimane precettata in mano dell'acquirente.

Art. 2.

È fatto preciso obbligo ai detentori del formaggio suddetto nelle Provincie suindicate di denunziare alla direzione di Commissariato militare di Milano le vendite già effettuate alla data del presente provvedimento con tutte le indicazioni atte a rintracciare le partite vendute.

Art. 3.

I contravventori al presente decreto saranno puniti a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Roma, 7 settembre 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi
CANEPA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede, composta dei signori:

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara, ff. di presidente e relatore — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Carlo Bruno — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: contrammiraglio Domenico Manzi — commendator Enrico Avet.

Con l'intervento del commissario del Governo: comm. Raffaele De Notaristefani; del commissario supplente: comm. Guglielmo Ciamarra.

E con l'assistenza del segretario: comm. Riccardo Marcelli; del vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente sentenza:

Nel giudizio di legittimità per la cattura della draga *Austria* promossa dal commissario del Governo con richiesta del 18 maggio 1917;

Udita la relazione fatta dal membro ordinario ammiraglio Barbavara, ff. di presidente, relatore;

Sentito il commissario del Governo nelle sue orali conclusioni;

Ritenuto:

IN FATTO:

Il 25 aprile 1917 una Commissione nominata dal Comando della difesa marittima di Grado ha proceduto per conto della R. marina alla cattura della draga *Austria*, che era stata ricuperata nel porto di Monfalcone e rimorchiata a Grado il giorno prima e cioè il 24 aprile 1917.

Nel verbale di cattura sono indicate tutte le caratteristiche atte a stabilire la natura del materiale catturato, il servizio a cui questo era addetto, le dimensioni, gli attrezzi, i corredi, la località nella quale ebbe luogo la cattura.

Le indicazioni vennero completate da una descrizione fatta in inventario allegato al verbale stesso.

Nel verbale non risulta che siano state rinvenute carte e documenti riferentisi alla proprietà della draga, ma la Commissione avendo rilevato che a poppa era scritto il nome del proprietario Ard. Haf. Ban. Unternehmung (Impresa adriatica costruzione porto) ha riconosciuto che tale draga è di proprietà privata nemica e quindi soggetta a cattura.

Denunciata la cattura il commissario del Governo, con istanza del 18 maggio 1917, chiese che si procedesse al giudizio per la legittimazione della cattura e per la confisca della draga *Austria*.

L'istanza fu depositata nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti ed il presidente diede atto dell'avvenuto deposito con suo decreto del 19 maggio 1917.

Fatte le pubblicazioni e le comunicazioni a termine del regolamento interno, non si ebbe alcuna costituzione da parte degli interessati per far valere le proprie ragioni contro la legittimità della preda.

Chiusa l'istruttoria con ordinanza presidenziale dell'11 giugno 1917 la causa venne portata all'udienza d'oggi nella quale, assenti le parti, il commissario del Governo svolse oralmente le conclusioni riportate in epigrafe.

IN DIRITTO.

Considerato anzitutto in mancanza dei documenti o carte di bordo e di contestazioni delle parti per stabilire la proprietà nemica della draga *Austria*, dovesi riconoscere valore di prova alle dichiarazioni contenute nel verbale di cattura.

L'iscrizione rilevata sulla poppa dimostra che la draga appartiene ad una impresa privata nemica, e che doveva servire per la manutenzione del porto di Monfalcone.

Considerato che le draghe vanno comprese nella categoria dei galleggianti, esse infatti, secondo le regole comuni alla legislazione patria e alle straniere, al pari degli altri galleggianti, sono munite di carte di bordo, sono iscritte nei registri marittimi e sono soggette alle norme sulla stazzatura delle navi al pagamento dei diritti marittimi e sono regolate dalle varie disposizioni concernenti la polizia sui mari, nè il suo particolare ufficio di servire alla escavazione dei porti li sottrae in alcun modo alla natura ed al trattamento dei galleggianti.

Considerato che, come già è stato riconosciuto dalla Commissione in altri casi relativi ai galleggianti catturati lungo il fiume Isonzo, i galleggianti (e fra essi quindi anche le draghe) costituendo una sottoclasse della categoria delle navi, sono suscettibili del diritto di cattura e di preda.

La disposizione contenuta nell'art. 39 del Codice della marina mercantile, ha valore semplicemente amministrativo e non esclude il concetto più ampio che domina tutta la legislazione marittima e comprende insieme (*stricto sensu*) e galleggianti, a prescindere da ogni particolarità di destinazione, tipo o portata.

Considerato che le sole eccezioni ammissibili in materia di preda di navi e galleggianti nemici sono stabilite dall'art. 9 delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto Luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917, le quali eccezioni non si riferiscono alle draghe.

PER TALI MOTIVI.

La Commissione, letti ed applicati l'art. 213 del Codice per la marina mercantile e l'art. 22 del regolamento interno della Commissione.

Dichiara legittima la cattura della draga *Austria* catturata a Grado il 27 aprile 1917 e ne ordina la confisca a tutti gli effetti di legge, disponendo le operazioni per la vendita.

Nulla per le spese.

Così deciso a Roma addì 25 luglio 1917 nella sede della Commissione delle prede via Zanardelli, n. 7, depositata nella segreteria il 22 agosto 1917.

Barbavara Edoardo — Berio Adolfo — Bruno Carlo — Mazzinghi Francesco — Biscaro Gerolamo — Manzi Domenico — Avet Enrico — Riccardo Marcelli.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 marzo 1917:

Pensioni civili.

Tainti Ugo, archivista, L. 3000 — Coli Clementina, ved. Scattolari, L. 933,33 — Rota Elena, ved. Oliva, L. 1799 — Biancuzzi Domenico, cons. cassaz., L. 8000 — Minghetti Anna, orf. Mecca (indennità), L. 1350 — Corso Eduardo, archiv., L. 2800 — Airola Antonia, ved. Pondretti, L. 272,33 — Tosi Maria Rosa, ved. Milesi, L. 551,33 — Gialanella Rosa, ved. Fischetti, L. 940,33 — Gatti Gerolamo, capo uff. aff., L. 2950 — Caruson Ernesto, appl., L. 2368 — Bonturi Isola, op. tabacchi, L. 602,71 — de Michelis Teresa, ved. Brignoli, L. 369,66 — Barone Antonina, op. tabacchi, L. 687,18 — Bovi Giuseppe, 1° uff. postale, L. 2000 — Camozzo Ermipia, ved. Lupezza, L. 944,33, di cui: a carico dello Stato, L. 705,47; a carico del Monte pens. maestri element., L. 116,60; a carico del comune di Venezia, L. 22,60.

Pittano Luisa, ved. Bezzadore, L. 866,66 — Aloisi Giuseppe, vice cancelliere, L. 1840 — Paoletti Luigia, ved. Padetti, L. 198,33 — Grillo Giulia, ved. Gorano (indennità), L. 2125 — Castellari Ida, ved. Leone, L. 1000 — di Figlia Neria, ved. Melodia, L. 973,33 — Legnaioli Ester, op. tabacchi, L. 456,88 — Tacchia Maria, vedova Sabbadin, L. [illegible] — Giglio Maria, ved. Rocco, L. 567,33.

Pensioni militari.

Co n-Pirani Vittorio, maggiore, L. 4400 — Maggi Giovanni, app. fin., L. 1168 — Inzolia Vincenzo, maresc. finanza, L. 1922,45 — Castellari Luigi, id., L. 1430,80 — Arrighini Gio. Battista, cons. gen

cass., L. 1840 — Cancelliere Nunzio, soldato, L. 675 — Longane Adelina, ved. Molinari, colonn., L. 1866,66 — Levi Teresita, vedova Frizierio, L. 587,65 — Delponte Giovanna, ved. Doglio, tenente, L. 500 — Lampugnani Giovanni, padre di Pietro, soldato, L. 630 — Acquaviva Vincenzo, id. di Riccardo, id., L. 630.

Bardini Concetta, ved. Boldrini, soldato, L. 630 — Marinelli Palma, ved. Paiardini, id., L. 630 — Cavallaro Pietro, padre di Silvano, id., L. 630 — De Pretis Rosa, madre di Pasquali, id., L. 630 — Battistini Agostino, id, L. 612 — Pacifici Delfino, id, L. 300 — Pivirotto Giosuè, id., L. 300 — Sotani Giuseppe, id., L. 612 — Ribaudo Nicola, id., L. 612 — Ulivi Pietro, ins. C. R. E., L. 840 — Roselli Maria, ved. Di Santo, L. 840 — Tosi Francesca, vedova Moncini, L. 840 — Beccari Maddalena, ved. Morabito, lire 187,33 — Ferrari Teresa, ved. Rimassa, L. 1173,33 — Robuzzi Antonio, app. RR. CC., L. 804,52 — Bottacco Giuseppe, maggiore, L. 4800 — Da Pozzo Alberto, tenente, L. 2281 — Sivo Pasquale, carabiniere, L. 315,67 — Trequattrini Nazzareno, soldato, L. 300.

Natoli Giuseppe, soldato, L. 612 — Nitoli Mariano, id, L. 612 — Pitzalis Salvatore, padre di Federico, L. 630 — Mariani Pietro, padre di Francesco, L. 630 — Daccavio Giacomo, v. brig. RR. CC., L. 1076,04 — Ingrosso Giuseppe, soldato, L. 300 — Cadoni Efisio carabiniere, L. 420,90 — Calì Gaetano, id., L. 419,75 — Busatto Giov. Battista, carabiniere, L. 420,90 — Sergenti Giacomo, app. guardie finanza, L. 1060,93 — Pescara-Diano Stefano, colonnello, L. 4505 — Vignola Giuseppe, maggiore, L. 3834 — Spinace Pietro, maresciallo finanza, L. 2014,80 — Vestri Giuseppa, vedova Margantini, L. 937,50 — Monopoli Dionisia, ved. De Santis, L. 373,33 — Barbagallo Placido, padre di Giuseppe, L. 630 — Bertocchi Caterina, madre di Bartolini, L. 630 — Bergamini Geltrude, ved. Baldacci, L. 400 — Piazza Palmira, ved. Cinquegrani, L. 495,97 — Simioni Antonio, carabiniere, L. 315,67 — Mazzarisi Giovanni, app. finanza, L. 953,86 — Taiani Laura, ved. Caratelli, L. 183,33.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 marzo 1917:

Dirette.

Merlino Cesare, soldato, L. 612 — Riccobene Gaetano, caporale, L. 720 — Turella Luigi, id., L. 720 — Forasiepi Ferdinando, soldato, L. 1008 — De Leo Lamberto, id., L. 1260 — Amici Giocondo, id., L. 1008 — Gorlani Angelo, caporale, L. 720 — Donatini Giuseppe, soldato, L. 1008 — Bevilacqua Giuseppe, caporale, L. 1680 — Casarini Ernesto, caporal maggiore, L. 1344 — Pierleoni Gaetano, soldato, L. 612 — Fabbri Ferdinando, id., L. 612 — Marcor Lodovico, caporal maggiore, L. 720 — Bernardini Augusto, soldato, L. 612 — Tancon Fedele, caporale, L. 720 — Russo Giuseppe, soldato, L. 612 — Zitarosa Salvatore, id., L. 612 — Moretti Eugenio, caporale, L. 720.

Uccelli Angelo, soldato, L. 1008 — Rizzato Antonio, id., L. 612 — Nuti Luigi, id., L. 612 — Gusmini Felice, id., L. 1008 — Buonpane Angelo, id., L. 612 — Bonanno Luigi, id., L. 612 — Sansone Francesco, id., L. 720 — Savi Cesare, id., L. 1008 — Naldini Egisto, id., L. 612 — Orsini Domenico, id., L. 612 — Casati Attilio, id., L. 612 — Scudicio Pietro, id., L. 1000 — Serini Giuseppe, caporale, L. 1680 — Brotto Beniamino, soldato, L. 1008 — Sella Agnese Edoardo, id., L. 612 — Galassi Armando, id., L. 1008 — Sasso G. Batta, id., L. 612 — Gambera Luigi, sergente maggiore, L. 1792 — Mentil Ergiziano, soldato, L. 612 — Maiocchi Francesco, id, L. 1008 — Stringa Desiderio, sergente, L. 912 — Zecchinato Luigi, soldato, L. 612 — Mussone Gavino, id., L. 612 — Baldini Giovanni, id., L. 612.

Vedove.

Amodei Maria di Marioli Bortolo, caporale, L. 940 — Vighetto Maria di Montabone Michele, soldato, L. 630 — Zanotti Carola di Vignudelli Riccardo, id., L. 630 — Di Maso Arcangela di Caposso Giuseppe, id., L. 630 — Lambiasi Maria di Moccia Alessandro, id., L. 630 — Bardelloni Albina di Stellati Stefano, id., L. 680 — Angelini Delfina di Re Giovanni, caporale, L. 840 — Turletti Angela di Seymand Daniele, id., L. 890 — Zuin Rosina di Mengo Valentino, soldato, L. 830 — Cornacchione Carmina di Tullo Felice, id., L. 630 — Cherubini Sofia di Gentili Biagio, id., L. 630 — Giaretta Ida di Munari Antonio, id., L. 680 — Ferrari Velia di Romanacci Gino, id., L. 630 — Rovaris Maria di Cavalleri Battista, id., L. 680 — Fantili Amelia di Tanozzi Alfredo, id., L. 680 — Cerioni Marianna di Sovana Ulderico, id., L. 630.

Pinno Anna di Guastafiero Luigi, soldato, L. 630 — Crespi Maria di Redaelli Guglielmo, id., L. 630 — Bussetti Catterina di Degenu Adriano, id., L. 630 — Borsatti Maria di Buzzoni Ildoaldo, id., L. 630 — Dimartino Caterina di Sedita Giuseppe, id., L. 630 — Cavallaro Orazia di Zappalà Matteo, id., L. 630 — Sassi Irma di Schiatti Emilio, id., L. 630 — De Balsio Teresa di Iacolare Francesco, id., L. 630 — Ciappi Maria di Lombardini Giocondo, id., L. 630 — D'Ambrosio Carmela di Scuotto Gaetano, id., L. 630 — Dedonato Rosaria di Andriani Marcello, sergente, L. 1120 — Bordi Domenica di Serafa Oliviero, soldato, L. 630 — Caneva Geromina di Repetto Giacomo, id., L. 630 — Bigoglio Maria di Bruno Fioriggi, id., L. 630 — Bessega Giustina di Do Re Beniamino, caporale, L. 840 — Ceccardi Elide di Ceccardi Federico id., L. 890 — Deligi Caterina di Basile Giuseppe, soldato, L. 630 — Catapano Carolina di Marino Vincenzo, id., L. 630 — Gandolfi Imelde di Zani Adelmo, id., L. 630 — Parise Maria di Aloise Gennaro, id., L. 630.

Carecchio Teresa di Perinetti Luigi, soldato, L. 630 — Stamberga Grazia di Ribaudo Giuseppe, id., L. 630 — Segreto Francesca di Fogliano Giuseppe, id., L. 680 — Tempesta Giulia di Boncristiano Michele, id., L. 630 — Cagnazzo Maria di Barone Luigi, id., L. 630 — Azzola Angela di Lazzari Giuseppe, id., L. 680 — Defanti Giovanna di Bianco Giuseppe, id., L. 630 — De Nuzzo Maria di Ponzo Salvatore, id., L. 630 — Gallo Emilia di Fermentin Felice, id., L. 630 — Disabato Maria di Gioiosa Donato, id., L. 630 — Gianni Giovanna di Gianni Francesco, id., L. 630 — Gignoli Maria di Cignoli Ernesto, caporale, L. 990 — Domanius Santa di Milanese Olivo, soldato, L. 630 — Ragni Filomena di Gessaroli Giocondo, id., L. 630 — Melli Teresa di Aiazzi Pietro, sergente, L. 1120 — Moriggi Elisabetta di Massa Enrico, soldato, L. 630 — Pagani Luigia di Motta Angelo, sergente, L. 1120 — Petitti Maria di Cocco Nicolangelo, soldato, L. 630 — Coppo Teresa di Botta Giuseppe, id., L. 630.

Giusti Caterina di Casolari Leone, caporale, L. 840 — Izzi Rosaria di Scelsi Matteo, soldato, L. 630 — Guglielmoni Domenica di Rossi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Sternieri Adalgisa di Garagnani Raffaele, soldato, L. 630 — Binci Emilia di Cionna Enrico, id., L. 630 — Patova Caiser di Granafei Edgardo, sergente, L. 1170 — Giberti Fiorentina di Ferrero Pietro, caporale, L. 840 — Filippetto Maria di Crispilli Ferdinando, id., L. 840 — Frattini Teresa di Riboli Giuseppe, soldato, L. 630 — Giordani Emilia di Medici Pietro, caporale, L. 890 — Gamberini Virginia di Capelli Ermete, soldato, L. 630 — Mosca Assunta di Greco Giuseppe, sergente, L. 1120 — Maltoni Rosa di Casadei Gaspero, soldato, L. 630 — Solimena Maria di Benedetto Giuseppe, caporale, L. 840 — Zanetti Vellina di Pavesi Aldo, soldato, L. 630 — Simonetto Prima di Pizzati Giuseppe, id, L. 630 — Belloni Maria di Mazzoletti Giovanni, caporale, L. 840 — Zito Angela di Ambesi Domenico, soldato, L. 630 — Russo Teresa di Salese Giuseppe, id., L. 680 — Basso-Ricci Maria di Benelli Davide, id., L. 730.

Pezzan Maria di Sartori Giovanni, sergente, L. 1120 — Catora Angelica di De Agazio Domenico, caporale, L. 1770 — Ebrejul Rosa di Tessa Luigi, soldato, L. 730 — Scotti Santina di Grossi Angelo, id., L. 630 — Marino Giuseppina di Meschino Michele, id., L. 630 — Di Carlo Elisabetta di Ferramisco Elia, id., L. 630 —

Placà Arcangela di Schimmenti Francesco, id., L. 630 — Bertolini Rosa di Rabitti Dante, id., L. 630 — Grosso Nicolina di Spiniello Giro, id., L. 630 — Florit Rosa di Pontone Giovanni, id., L. 630 — Golia Carmela di Lucia Vincenzo, id., L. 630 — Davoli Secondina di Morino Armando, id., L. 630 — Moraldo Filomena di Sicardi Antonio, caporale, L. 840 — Salvati Annantonia di Tomasso Angiolino, soldato, L. 630 — Felici Teresa di Bellucci Giuseppe, id., L. 630 — Moi Maria di Vargin Daniele, id., L. 630 — Fusè Virginia di Lucarelli Giovanni, id., L. 680 — Di Romano Eva di De Luca Giuseppe, id., L. 630.

Onorati Filomena di Canzoniero Rocco, caporale, L. 840 — Menicfetti Cesira di Corti Giuseppe, soldato, L. 630 — Cairoli Maria di Roncoroni Domenico, id., L. 680 — Caselgrandi Luigia di Mussini Giuseppe, id., L. 680 — Bevignani Palma di Ganovelli Filippo, id., L. 630 — Favero Elisabetta di Carlessa Marco, id., L. 630 — De Carolis Maddalena di Marcoaldi Giuseppe, id., L. 630 — De Giampaolis Ester di Giannetta Giorgio, id., L. 630 — Raimonti Maria di Petruzzi Giuseppe, id., L. 630 — Schiavone Maria di Di Tomaso Pietrantonio, id., L. 630 — Testa Teresa di Arigoni Alessandro, caporale, L. 840 — Quaranta Maria di Brini Lorenzo, soldato, L. 630 — Mastrogiacomo Anna di Tiberia Filippo, id., L. 680 — Zavarise Ghimelda di Caliari Francesco id., L. 630 — Antonucci Maria di Perrone Francesco, id., L. 630 — Iridi Natalina di Campanelli Dante, id., L. 630 — Capraro Maria di Santalucia Giovanni, id., L. 630 — Sarracco Maria di Mastrogiacomo Angelo, id, L. 630 — Mussino Alessandra di Savarino Giovanni, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del debito pubblico.

AVVISO.

Unione di nuova serie di cedole alle obbligazioni emesse dalla già Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele » passate a carico dello Stato italiano legge 28 agosto 1870, n. 5858).

Con la riscossione della cedola n. 108 (scadenza 1° ottobre 1917) rimanendo prive di cedole le obbligazioni al portatore emesse dalla già Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele » passate a carico dello Stato per effetto della legge 28 agosto 1870, n. 5858, verrà unito alle medesime un nuovo foglio di cedole, distinte coi numeri dal 109 (scadenza 1° aprile 1918) al 129 scadenza (1° aprile 1928).

I possessori delle obbligazioni suddette, per ottenere il nuovo foglio di cedole potranno, dal 1° ottobre 1917, presentarle, accompagnate da domanda in carta libera, rivolta a questa Direzione generale, per la provincia di Roma, oppure alle sezioni di R. tesoreria, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nelle altre Provincie. Nella domanda le obbligazioni dovranno essere descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, indicandosi pure la loro quantità, ed il valore nominale complessivo.

L'ufficio cui saranno presentate le obbligazioni è tenuto a rilasciare analoga ricevuta, da conservarsi dal presentatore per restituirle all'atto della consegna delle obbligazioni, munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, 1° settembre 1917.

Il direttore capo della divisione G. L.: ENRICI.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 settembre 1917, in L. 146,51.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 7 settembre 1917, da valere per il giorno 8 settembre 1917:

Franchi	133 24	Dollari	7 68 1/2
Lire sterline	36 57 1/2	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	159 50	Lire oro	—

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 7 settembre 1917.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI.	—
Rendita 3,50 % netto	81 31 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 62 1/2
Rendita 3,00 % lordo	54 12 1/2
Prestito 5 % netto	90 70
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 88
al 1° aprile 1918	99 57
al 1° ottobre 1918	98 95
al 1° aprile 1919	98 18
al 1° ottobre 1919	97 63
al 1° ottobre 1920	96 33
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 62
al 1° ottobre 1919	99 42
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 77
al 1° ottobre 1921	98 65
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 92
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 92
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 83
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Mod. Adr. Sicule	297 37
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	346 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	339 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹	340 62
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	555 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	308 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	79 80
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 75
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	453 30
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	461 72
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	451 59
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 30
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	482 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	499 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	464 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	431 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	495 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	468 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1\|2 0\|0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0\|0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (compreso quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *8 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 837).

Nella giornata di ieri continuammo nell'energica nostra pressione a nord-est di Gorizia, tenendo sotto intenso fuoco di interdizione le linee e le retrovie nemiche.

Sul Carso combattimenti di artiglieria.

In Val di Concei, ad occidente del Garda, puntate nemiche contro due nostri posti avanzati vennero respinte.

Il numero complessivo dei prigionieri da noi catturati a tutt'oggi nell'attuale offensiva è di 30671, compresi 858 ufficiali. È in corso la raccolta e la verifica dell'ingente quantità di armi e di materiali di ogni specie tolti al nemico.

Cadorna.

Settori esteri.

Il mal tempo ha ripreso ieri nella Fiandra ed in Francia, ostacolando su quelle fronti le operazioni belliche che perciò sono state limitate a brevi attacchi o contrattacchi sorretti da vivo fuoco di artiglieria e con alterni successi.

In Fiandra si è combattuto a nord della ferrovia Ypres-Roules presso Lens ed a nord-est di Cermentières, senza risultati importanti. In Francia vi fu anche minore attività combattiva; sul fronte dell'Aisne e nel bosco di Courrieres attacchi tedeschi brillantemente respinti.

Secondo le notizie che giungono dalla Livonia, il ripiegamento dei russi a nord-est della Dwina inferiore continua. La cavalleria tedesca si scontrò con le retroguardie dell'esercito russo a sud-ovest di Mitau, e proprio a 70 chilometri oltre Riga. Nella regione di Pskoff e del fiume Aa la fanteria russa ripiegò circa 30 miglia a sud-ovest di Venden, ritirandosi ancora più nell'interno sotto la pressione tedesca, che accenna a Pietrogrado.

Telegrammi da Londra e da Parigi informano di vivi combattimenti sul fronte macedone, senza notevoli risultati.

Da pertutto grande attività aerea.

L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci:

LONDRA, 7. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Un nostro distaccamento occupò un posto nemico ad ovest di Quéant e prese una mitragliatrice. Incursioni nemiche furono respinte presso Lens e a nord-est di Armentières.

A nord di Frezenberg il nemico contrattaccò fortemente le posizioni da noi conquistate ieri con attacchi locali e costrinse i nostri reparti a ritirarsi sulla nostra linea.

L'artiglieria nemica è stata attiva nei dintorni di Lens e della strada Ypres-Ménin.

LONDRA, 7. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Sul fronte di Lens la nostra linea di posti avanzati ad Avion e ad est di Eleudit-Leauvette è stata leggermente spinta innanzi. Eccetto un cannoneggiamento delle nostre posizioni a Labasseville e ad est e a nord di Messines, l'artiglieria tedesca ha manifestato durante la giornata minore attività.

Il cattivo tempo nella giornata del 6 ha rallentato l'attività aerea dei due giorni precedenti. Durante la giornata i nostri aviatori hanno gettato più di un centinaio di bombe su vari obiettivi. Essi hanno abbattuto due aeroplani ed un pallone di osservazione tedeschi ed hanno costretto due altri aeroplani ad atterrare sbandati. Un nostro velivolo manca.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul fronte dell'Aisne respingemmo un colpo di mano nemico a sud di Ailles. La lotta di artiglieria assunse un'abbastanza grande intensità durante la notte nella regione di Souain e sulle due rive della Mosa.

Tre aeroplani tedeschi sono stati abbattuti nelle giornate del 5 e del 6 in seguito a combattimenti aerei.

Dodici altri apparecchi sono stati costretti atterrare privi di direzione.

Nella notte dal 5 al 6 nostre squadriglie hanno lanciato 1100 chilogrammi di proiettili sulla stazione di Thionville e 1400 sulla stazione di Woippy.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria durante la giornata. Le opposte artiglierie sono state attive in vari punti del fronte e specialmente ad est di Vauxaillon; in Champagne e sulle due rive della Mosa.

PIETROGRADO, 6. — Un comunicato ufficiale del grande stato maggiore del 6 settembre dice:

Fronte occidentale. — A nord del fiume Aa di Livonia le nostre truppe continuarono a ritirarsi verso nord-est al di là del fiume Moloupe.

Nella regione della strada di Pskoff e del fiume Aa di Livonia la nostra fanteria ripiegò fino alla regione Zegevoll-Ligat, 25 verste a sud-ovest di Vendon. Le truppe operanti in direzione est di Riga, sotto la pressione del nemico continuarono la ritirata verso est, raggiungendo la linea approssimativa Klingenberg-Moritzberg-Kastren-Frinedrichstadt.

Sul resto del fronte fuoco di fucileria.

Fronti rumeno e del Caucaso. — Fuoco di fucileria e ricognizioni di esploratori.

Aviazione. — Il 1° e il 2 corrente nostri aviatori bombardarono efficacemente la stazione di Golovy, come pure depositi nella regione della ferrovia di Kovel, lanciando ventiquattro pudi di bombe.

Il 2 corrente ventidue pudi di bombe furono lanciati sui villaggi di Elenorovka e Loyvince, a sud-ovest di Grzimaloff.

Nella regione di Piatra la nostra artiglieria abbattè un aeroplano nemico. Gli aviatori furono fatti prigionieri.

PARIGI, 7. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 6 corr., dice:

Lotta di artiglieria abbastanza violenta nella regione del Vardar e specialmente sulla riva sinistra, ove l'artiglieria britannica continua i suoi tiri di distruzione contro le opere nemiche.

Fra i laghi di Presba ed Ochrida il nemico ha pronunciato contro le posizioni russe due successivi attacchi, il primo dei quali è completamente fallito ed il secondo ha permesso all'avversario di prender piede in alcuni elementi di una trincea avanzata.

LONDRA, 8. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'oriente in data di ieri dice:

Sul fronte dello Struma nostre pattuglie fecero alcuni prigionieri e tesero un'imboscata a un distaccamento nemico, infliggendogli perdite.

Sul fronte di Doiran il nemico riuscì in un colpo di mano contro i nostri posti avanzati a nord di Dolzeli, ma fu subito respinto con un contrattacco.

Continuiamo a bombardare attivamente.

LA NOSTRA GUERRA

L'Agenzia Stefani **comunica:**

ROMA, 7. — I bollettini del Comando austro-ungarico vanno enumerando da giorni reiterati attacchi aerei italiani contro Trieste,

e tendenziosamente cercano di mettere in rilievo il bombardamento da parte nostra di una città aperta. Sta di fatto, che gli attacchi aerei ripetuti con grande ardimento dai nostri bravi aviatori di terra e di mare, sia di giorno che di notte e sino a tre volte nel corso di 24 ore, malgrado il violento fuoco della difesa antiaerea e la lotta con velivoli nemici, sono unicamente diretti contro gli stabilimenti industriali del vallone di Muggia e contro le unità navali che l'avversario ha ivi concentrato. Con ogni cura i nostri aviatori evitano di colpire i rimanenti quartieri della città italiana.

Anche nella notte sul 7 nuclei di velivoli nemici hanno attaccato Venezia con numerose bombe, la maggior parte delle quali cadde in piena città. Fortunatamente nessuna delle bombe lanciate ha recato danni notevoli.

ZONA DI GUERRA, 7. — Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra francese, Justin Godart, è arrivato l'altro ieri sera su fronte italiano, proveniente da Atene. Egli ha visitato le formazioni sanitarie e si è recato sul campo di battaglia del Carso. La sera egli è stato ricevuto in udienza da S. M. il Re, che lo ha trattenuto a pranzo.

Ieri il sottosegretario francese ha visitato fronte dell'Isonzo ed ha assistito ai combattimenti impegnati a nord-est di Gorizia.

Oggi si reca nelle Dolomiti e ripartirà poscia per Parigi.

— La missione anglo-americana, giunta in zona di guerra per visitare la fronte italiana, sotto gli auspici dell'ufficio di propaganda all'estero del ministro Scialoja, è stata ricevuta dal generale Porro sotto-capo di stato maggiore, e nella mattinata di ieri ha iniziato la visita della nostra fronte recandosi a Monfalcone, Grado ed Aquileja. Risalito il corso dell'Isonzo, la missione si è spinta nelle posizioni recentemente conquistate ed ha assistito allo sviluppo della azione esprimendo la propria ammirazione per il magnifico contegno delle nostre truppe e constatando l'entità dei successi conseguiti.

Dopo una breve sosta a Gorizia la missione fu ricevuta in un osservatorio avanzato da S. A. R. il Duca d'Aosta che trattenne ciascuno dei membri in lungo colloquio.

— Ospite del Governo italiano, è arrivata in zona di guerra la Commissione della Croce Rossa americana guidata dal colonnello Baker. Ha prima visitato la nostra Intendenza generale ed i principali centri della sanità militare, ricevuta ed accompagnata dal generale Zaccone. La Commissione si è quindi recata al Comando supremo, dove è stata ricevuta da S. E. il generale Porro, sotto capo di stato maggiore.

IN LIBIA

ROMA, 7. — Il governatore della Tripolitania, seguendo un piano prestabilito, diede ordine al generale Cassinis di muovere da Zuara contro le mahalle ribelli ricostituitesi ad est di Zuara, oltre Agilah.

Una nostra colonna mosse il 3 corrente da Zuara e il giorno seguente si scontrò presso Agilah con i ribelli, che, in numero non inferiore a 5000, con cinque cannoni, erano guidati da ufficiali turchi. Il nemico fu respinto e travolto dopo accanito combattimento, durato dalle 8 alle 11 del mattino.

Ingente la preda bellica: una bandiera ottomana, due pezzi di artiglieria, 487 fucili, 20 cofani di artiglieria, 26 casse di munizioni, 8 cavalli, 300 barracani.

Gravissime le perdite inflitte al nemico: circa un migliaio di morti. Le perdite nostre non sono rilevanti.

Ammirevoli lo slancio e l'ardimento delle nostre truppe.

La colonna Cassinis prosegue il suo compito, secondo il piano prestabilito.

CRONACA ITALIANA

Provvedimenti sanitari. — Il Ministero della guerra ha stabilito di adibire 50 aspiranti medici al servizio profilattico e sanitario delle squadre militari addette alle motoaratrici, che, con recente disposizione, sono state destinate ai lavori agricoli nelle zone del mezzogiorno dell'Italia.

A questi aspiranti viene ora impartito, per cura della Direzione generale di sanità militare, un corso di istruzione sulla profilassi antimalarica, individuale e collettiva, e sui principali soccorsi di urgenza, ieri iniziato i.

Per gli orfani di guerra. — Presieduta dall'on. senatore Chimirri si è riunita al Ministero dell'interno la Commissione per la compilazione del regolamento di esecuzione della legge pro orfani di guerra. La Commissione ha spedito un telegramma di ringraziamento e di auguri all'on. ministro dell'interno. Quindi, approvando le proposte formulate dal presidente, ha rimesso alla discussione plenaria le parti generali della legge, ed ha intanto provveduto alla costituzione tra i suoi componenti, di quattro Sotto-commissioni con l'incarico di studiare gli argomenti speciali deferiti all'esame di ciascuna di esse e di formulare le relative proposte che saranno discusse in seduta plenaria alla ripresa dei lavori.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 6. — La *Zürcher Zeitung* reca: I giornali ungheresi dicono che l'impressione della Nota di Wilson al Papa è eccellente in Ungheria. Il *Magyar Irszag* scrive: Wilson merita per la sua coraggiosa risposta la gratitudine di tutti i pacifisti sinceri. Chi la biasima dimostra di aver venduta l'anima al diavolo della guerra, e dal punto di vista ungherese è nemico della sua Nazione. Gli altri giornali si esprimono nello stesso senso, destando, secondo il *Lokal Anzeiger*, profonda impressione di meraviglia in Germania.

La *Zuercher Post*, in una corrispondenza dal quartiere generale austriaco, mette in rilievo lo straordinario valore dimostrato dagli italiani negli attacchi del San Gabriele.

PIETROGRADO, 7. — L'inchiesta sul complotto contro-rivoluzionario viene energicamente condotta. Essa ha stabilito che alcuni granduchi già arrestati e vari personaggi, devoti all'ex-Czar, erano in rapporto con elementi partigiani del vecchio regime.

Sono state sequestrate elevatissime somme. Gli arresti e le perquisizioni continuano.

PARIGI, 7. — Il presidente del Consiglio, Ribot, ha presentato al presidente della Repubblica, Poincaré, le dimissioni del Gabinetto. Il presidente della Repubblica, ha pregato il presidente del Consiglio, di ritardare le dimissioni del Gabinetto fino al ritorno a Parigi dei presidenti delle due Camere, affinchè egli possa procedere alle consultazioni necessarie.

LONDRA, 7. — La ripresa dell'offensiva italiana provoca nuove manifestazioni d'interessamento e di simpatia del pubblico e della stampa inglese.

Il *Globe* dedica un articolo del generale Cadorna in occasione del suo compleanno, ricordando come sia l'unico generale la cui fama sia aumentata con lo svolgersi della guerra. Egli e il suo magnifico esercito hanno continuato a sviluppare la loro forza con ritmica progressione, sfidando gli ostacoli naturali del più difficile fronte del mondo intero.

WASHINGTON, 6 (ritardato). — La Camera dei rappresentanti ha approvato all'unanimità il progetto di legge che autorizza l'emissione di 11 miliardi e 358 milioni di dollari di buoni di guerra.

LONDRA, 7. — L'*Agenzia Reuther* ha da Addis Abeba, in data 29 agosto. Dopo un combattimento accanito presso Dessie, Ligg Yasu ed il suo esercito sono stati messi in rotta. I suoi migliori generali sono stati uccisi. Si ritiene che egli pure sia stato ucciso mentre tentava di fuggire.

Questa notizia non è ancora confermata.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*